

REGOLAMENTO (CEE) N. 2166/93 DELLA COMMISSIONE**del 2 agosto 1993****con cui si constata la situazione di crisi grave del mercato delle pesche**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 638/93⁽²⁾, in particolare l'articolo 19 bis, paragrafo 1,

considerando che, ai sensi dell'articolo 19 bis, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1035/72, qualora per uno determinato prodotto e per uno dei mercati rappresentativi di cui all'articolo 17, paragrafo 2, i corsi comunicati alla Commissione in conformità del paragrafo 1 dello stesso articolo permangano per due giorni di mercato consecutivi, inferiori al prezzo d'acquisto maggiorato del 5 % del prezzo di base, la Commissione constata immediatamente che il mercato del prodotto in causa si trova in una situazione di crisi grave;

considerando che tali condizioni si sono presentate in Spagna, a partire dal 27 luglio 1993, per le pesche; che è pertanto opportuno constatare che il mercato per il prodotto in oggetto si trova in una situazione di crisi grave,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si constata che il mercato delle pesche si trova in una situazione di crisi grave.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 3 agosto 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 1993.

Per la Commissione

René STEICHEN

Membro della Commissione

(1) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1.

(2) GU n. L 69 del 20. 3. 1993, pag. 7.